

**Città metropolitana di Roma Capitale**  
**Dipartimento IV, Servizio 4**  
**Ufficio “Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”**

<i>Impianto</i>	<i>Centrale Tor di Valle</i>
<i>Gestore</i>	<i>ACEA Produzione S.p.A.</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Via dell'Equitazione, 32 – 00154 Roma</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>1.1– combustione di combustibili in istallazione con una potenza tecnica nominale totale pari o superiore a 50 MW</i>

## **ALLEGATO TECNICO alla DD R.U. 1115/2015**

<b>PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>
---

Il Gestore dovrà:

1. garantire, durante la fase di cantiere per la modifica sostanziale della centrale, che tutte le attività autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
2. in relazione alla fase di cantiere adottare adeguate misure tecnico-gestionali di contenimento delle emissioni soprattutto di polveri generate dalle attività di dismissione, smantellamento e sistemazione dei luoghi;
3. al termine dei lavori di realizzazione di entrambe le fasi della modifica sostanziale (Fase 1 e Fase2), trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale (d’ora in avanti Città metropolitana), all’ARPA Lazio (d’ora in avanti ARPA) ed a Roma Capitale (d’ora in avanti Comune) un certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nella DD G11948 del 19/08/2014 dell’Area Via della Regione Lazio;
4. entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui al punto 3, comunicare la data di avviamento dell’esercizio della centrale alla Città metropolitana e all’ARPA con almeno 15 giorni di anticipo (Fase 1) e, con le medesime modalità, comunicare l’avvio dell’esercizio della Fase 2;
5. comunicare alla Città metropolitana e all’ARPA, entro 60 giorni dall’avviamento dell’esercizio della centrale (Fase 1), l’entrata a regime della stessa e di attuare le condizioni stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale allegando la quietanza di cui al punto 6;
6. prima della comunicazione di cui al punto 5., in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell’articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell’articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa per i controlli programmati stabiliti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC) nel periodo che va dalla data di cui al punto 5. al termine del relativo anno solare;
7. entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’AIA per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell’articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad ARPA,

autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel PMeC;

8. esercire la nuova centrale conformemente alle specifiche tecniche ed alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza e relative integrazioni per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni stabilite nel presente provvedimento;

9. entro il 1° marzo di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 5, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, trasmettere, tramite PEC e con firma digitale, alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla Autorizzazione Integrata Ambientale e nelle modalità indicate dal PMeC corredati da una relazione contenete un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali della installazione nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove tale copia non pervenisse la Città metropolitana è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;

10. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>;

11. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede della installazione, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento, copia della Autorizzazione Integrata Ambientale e copia della DD G11948 del 19/08/2014 dell'Area Via della Regione Lazio;

12. fornire, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo;

13. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso l'installazione in formato elettronico firmato digitalmente per un periodo di tempo pari alla durata dell'A.I.A.; per l'archiviazione dei dati di monitoraggio delle emissioni in atmosfera utilizzare il formato riportato in Appendice 4 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06;

14. identificare in maniera chiara utilizzando la codifica adottata nel presente atto tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti ed effettuare la georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale dandone comunicazione alla Città metropolitana, entro 3 mesi dalla comunicazione di cui al punto 5;

15. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

16. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

17. adeguarsi ad eventuali modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie del Rappresentante Legale e del Responsabile IPPC dell'installazione alla Città metropolitana; in particolare la comunicazione relativa alla variazione nella titolarità della gestione dell'impianto deve avvenire entro 30 giorni, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 4 del D. Lgs. 152/06;

18. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel PMeC, conformemente a quanto previsto nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, negli Allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24/04/2008 e per le emissioni in atmosfera anche da quanto prescritto dall'art. 271 comma 18, nella Parte V del D. Lgs. 152/2006;

19. informare tempestivamente (ovvero al massimo entro 48 ore) la Città metropolitana ed ARPA dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;

20. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'installazione [come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Città metropolitana. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D. Lgs. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

21. seguire l'iter procedimentale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 conformemente a quanto disposto dall'Allegato IV, punto 8, lettera t) della Parte II del citato decreto nel caso di eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'installazione in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto;

22. qualora intenda cessare l'attività, comunicare tale intenzione alla Città metropolitana, al Comune ed all'ARPA. La Città metropolitana, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana stessa, nonché al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;

23. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

24. entro 90 giorni di rilascio dell'A.I.A. eseguire la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014 da trasmettere alla Città metropolitana;

25. entro 12 mesi dalla emanazione del Decreto di cui al punto 9-septies dell'art. 29 sexies del D.Lgs 152/06 produrre adeguate garanzie finanziarie a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies del medesimo articolo 29 sexies;

**CONSUMI DI MATERIE PRIME, AUSILIARIE E RISORSE IDRICHE**

26. Il Gestore dovrà regolare gli ingressi e lo stoccaggio delle materie prime e ausiliarie nella centrale coerentemente a quanto proposto nell'istanza; in particolare lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree predisposte per lo stoccaggio delle materie;

27. la registrazione delle materie prime e ausiliarie in ingresso, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nel PMeC;

28. devono essere monitorati i consumi idrici complessivi dell'impianto, differenziati tra le acque di processo, di recupero e le acque per usi diversi da quello industriale (es. igienico-sanitario). Il posizionamento degli strumenti di misura deve essere riportato sulle planimetrie presenti presso l'impianto e la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC; entro 6 mesi dalla comunicazione di cui al punto 5 l'installazione deve essere adeguata a tale prescrizione con conseguente adeguamento del PMeC;

29. il Gestore dovrà adottare, per quanto di propria competenza, idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione;

**CONSUMI DI COMBUSTIBILE E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA**

30. la registrazione del consumo di gas naturale, del gasolio approvvigionato per i gruppi elettrogeni, nonché del consumo di energia elettrica ausiliaria e della produzione di energia elettrica e termica, deve essere effettuata in conformità a quanto indicato nel PMeC;

31. il Gestore dovrà verificare il rendimento complessivo dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica con frequenza annuale;

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

32. il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nei quadri emissivi Fase 1 e Fase 2, nelle condizioni di esercizio normale con esclusione dei periodi di avvio e di arresto, relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera (i valori limite di emissione devono essere calcolati in condizioni normali: temperatura 273,15 K, e pressione 101,3 kPa). Il Gestore prima della messa in esercizio dovrà dichiarare i parametri sulla base dei quali definire le fasi di avvio e di arresto. L'Autorità competente si riserva di definire ulteriori prescrizioni sulla base dell'esperienza dei primi sei mesi di esercizio dell'impianto;

## Fase 1:

Descrizione punto di emissione	Sigla emissione	Altezza camino (m)	Potenzialità impianto (MWt)	Temperatura (°C)	Sezione camino (m2)	Portata volumetrica fumi (Nm3/h)	Sostanze inquinanti	Valore limite (mg/Nm3)	Sistema di abbattimento	Totale ore anno di emissione (h/a) (**)
Motore a combustione interna MCI1	E1	30	21	125	1,33	40.000 (fumi secchi; 11% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	28 (15% O <sub>2</sub> )	SCR e catalizzatore ossidante	8000
							CO	38 (15% O <sub>2</sub> )		
							NH <sub>3</sub>	2 (15% O <sub>2</sub> )		
Motore a combustione interna MCI2	E2	30	21	125	1,33	40.000 (fumi secchi; 11% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	28 (15% O <sub>2</sub> )	SCR e catalizzatore ossidante	8000
							CO	38 (15% O <sub>2</sub> )		
							NH <sub>3</sub>	2 (15% O <sub>2</sub> )		
Caldaia di integrazione e riserva C1	E4	20	23,33	120	0,5	28.000 (fumi secchi; 3% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	100 (3% O <sub>2</sub> )	--	8000
							CO	50 (3% O <sub>2</sub> )		
Caldaia di integrazione e riserva C2	E5	20	23,33	120	0,5	28.000 (fumi secchi; 3% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	100 (3% O <sub>2</sub> )	--	8000
							CO	50 (3% O <sub>2</sub> )		
Caldaia di integrazione e riserva C3	E6	20	23,33	120	0,5	28.000 (fumi secchi; 3% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	100 (3% O <sub>2</sub> )	--	8000
							CO	50 (3% O <sub>2</sub> )		

(\*\*) Dovranno essere rispettati i seguenti quantitativi di massa annuale complessivi relativamente ai camini E1-E2-E4-E5-E6.

Quantitativi di massa annuali (kg/anno) – Fase 1		
NO <sub>x</sub>	35040	Emissione da motori a combustione interna e caldaie di integrazione e riserva
CO	42520	
NH <sub>3</sub>	2000	Emissione da motori a combustione interna

## Fase 2:

Descrizione punto di emissione	Sigla emissione	Altezza camino (m)	Potenzialità impianto (MWt)	Temperatura (°C)	Sezione camino (m2)	Portata volumetrica fumi (Nm3/h)	Sostanze inquinanti	Valore limite (mg/Nm3)	Sistema di abbattimento	Totale ore anno di emissione (h/a) (**)
Motore a combustione interna MCI1	E1	30	21	125	1,33	40.000 (fumi secchi; 11% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	28 (15% O <sub>2</sub> )	SCR e catalizzatore ossidante	8000
							CO	38 (15% O <sub>2</sub> )		
							NH <sub>3</sub>	2 (15% O <sub>2</sub> )		
Motore a combustione interna MCI2	E2	30	21	125	1,33	40.000 (fumi secchi; 11% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	28 (15% O <sub>2</sub> )	SCR e catalizzatore ossidante	8000
							CO	38 (15% O <sub>2</sub> )		
							NH <sub>3</sub>	2 (15% O <sub>2</sub> )		
Motore a combustione interna MCI3	E3	30	21	125	1,33	40.000 (fumi secchi; 11% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	28 (15% O <sub>2</sub> )	SCR e catalizzatore ossidante	8000
							CO	38 (15% O <sub>2</sub> )		
							NH <sub>3</sub>	2 (15% O <sub>2</sub> )		
Caldaia di integrazione e riserva C1	E4	20	23,33	120	0,5	28.000 (fumi secchi; 3% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	100 (3% O <sub>2</sub> )	--	8000
							CO	50 (3% O <sub>2</sub> )		
Caldaia di integrazione e riserva C2	E5	20	23,33	120	0,5	28.000 (fumi secchi; 3% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	100 (3% O <sub>2</sub> )	--	8000
							CO	50 (3% O <sub>2</sub> )		
Caldaia di integrazione e riserva C3	E6	20	23,33	120	0,5	28.000 (fumi secchi; 3% O <sub>2</sub> )	NO <sub>x</sub>	100 (3% O <sub>2</sub> )	--	8000
							CO	50 (3% O <sub>2</sub> )		

(\*\*) Dovranno essere rispettati i seguenti quantitativi di massa annuale complessivi relativamente ai camini E1-E2-E3-E4-E5-E6.

Quantitativi di massa annuali (kg/anno) – Fase 2		
NO <sub>x</sub>	33727,5	Emissione da motori a combustione interna e caldaie di integrazione e riserva
CO	40770	
NH <sub>3</sub>	1912,5	Emissione da motori a combustione interna

33. alle emissioni E1, E2 ed E3 devono essere misurati e registrati in continuo i seguenti parametri: portata ( $\text{Nm}^3/\text{h}$ ); pressione dei fumi (hPa); vapore  $\text{H}_2\text{O}$  (% Vol); temperatura ( $^\circ\text{C}$ ); ossigeno ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ); ossidi di azoto ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ); monossido di carbonio ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) e ammoniaca ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ );

34. alle emissioni E4, E5 ed E6 devono essere misurati e registrati in continuo i seguenti parametri: portata ( $\text{Nm}^3/\text{h}$ ); pressione dei fumi (hPa); vapore  $\text{H}_2\text{O}$  (% Vol); temperatura ( $^\circ\text{C}$ ); ossigeno ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ); ossidi di azoto ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) e monossido di carbonio ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ );

35. alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 sono prescritte le seguenti misure aggiuntive:

- devono essere misurati e registrati in continuo anche i seguenti parametri: valori medi orari della portata di gas naturale di alimentazione, della potenza elettrica prodotta e della potenza termica fornita alle utenze;
- devono essere misurati in discontinuo le concentrazioni di biossido di zolfo; polveri; sostanze organiche volatili discriminando i composti non metanici dai composti metanici;  $\text{PM}_{10}$  e  $\text{PM}_{2,5}$ ; quest'ultimi devono essere correlati ai dati delle medesime frazioni di polveri rilevate da almeno una delle tre centraline di monitoraggio della qualità dell'aria locale gestite dalla Società ove presenti;

36. per le misure discontinue di polveri e biossido di zolfo sono prescritti i seguenti limiti riportati nella tavola 1:

Tavola 1:

<b>polveri</b>	5 $\text{mg}/\text{Nm}^3$ (al 3% di $\text{O}_2$ ) per gli impianti a focolare (caldaie)
	5 $\text{mg}/\text{Nm}^3$ (al 5% di $\text{O}_2$ ) per motori a combustione interna

<b><math>\text{SO}_2</math></b>	35 $\text{mg}/\text{Nm}^3$ (al 3% di $\text{O}_2$ ) per impianti a focolare (caldaie)
	30 $\text{mg}/\text{Nm}^3$ (al 5% di $\text{O}_2$ ) per motori a combustione interna

37. la frequenza delle misure discontinue è fissata in semestrale. Tale frequenza potrà essere rivista dalla Città metropolitana alla luce degli esiti dei controlli relativi ai primi due anni di esercizio dell'impianto;

38. i valori limite di emissione, fissati nei quadri emissivi Fase 1, Fase 2 e Tavola 1 rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera come media mensile; il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

39. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

40. almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 il Gestore ne dà comunicazione alla Città metropolitana e all'ARPA; inoltre, dalla data di messa a regime, il Gestore dovrà effettuare un ciclo di campionamento finalizzato a caratterizzare le emissioni sopra citate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, con un numero di campionamenti pari a 3 per ogni punto di emissione; i risultati dovranno essere presentati, accompagnati da una breve relazione descrittiva, entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti;

41. i valori limite di emissione riportati in Fase 1 e Fase 2 si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile: nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione e il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione previsti per gli ossidi di azoto. Ai fini della valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, il gestore deve far riferimento all'Allegato VI alla Parte Quinta del D. L.gs. 152/06;

42. in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione ed indicare tali misure nei certificati analitici;

43. sui punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 deve essere installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo (SME) per la misura dei parametri riportati nelle prescrizioni 32, 33 e 34; inoltre:

- a) la strumentazione di misura deve essere esercita, verificata e calibrata secondo la norma UNI EN 14181:2005, nonché secondo quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, tenuto conto, altresì, dell'Allegato II del D.M. 31/01/2005;
- b) i valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione: biossido di zolfo 20%; ossidi di azoto 20% ; polveri 30%; monossido di carbonio 10%; i valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati previa detrazione del valore dell'intervallo di fiducia sopra citato. Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misure in continuo, non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, il gestore ne deve dare immediata comunicazione alla Città metropolitana e all'ARPA;
- c) al fine di consentire ad ARPA di presenziare e/o verificare almeno una volta l'anno, contestualmente con i tecnici della Società, alla taratura della strumentazione di monitoraggio in continuo degli analizzatori deve essere data comunicazione di tali attività ad ARPA e alla Città metropolitana con almeno 15 giorni di anticipo
- d) la Società dovrà comunicare eventuali superamenti del limite entro 12 ore dall'inizio di tali superamenti alla Città metropolitana e all'ARPA, specificandone le cause presunte e le azioni intraprese per il ripristino della normale operatività dell'impianto;
- e) i dati misurati in continuo dagli SME integrati dalle misure in discontinuo dovranno essere disponibili sul sito web di ACEA entro 6 mesi dalla messa a regime degli impianti, secondo modalità concordate con la Città metropolitana;
- f) prima della messa in esercizio degli impianti, la Società deve redigere il documento di verifica del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), predisposto secondo le linee guida ISPRA "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)";

44. il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana e all'ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli previsti dal PMeC;

45. i risultati delle analisi eseguite alle emissioni in atmosfera, da allegare al report annuale degli autocontrolli e da tenere comunque a disposizione all'interno dello stabilimento, devono riportare almeno le seguenti informazioni: numero, denominazione e caratteristiche del punto di emissione; ora, data e durata del prelievo; parametri di esercizio dell'impianto; esiti delle



misure (concentrazioni, portata, temperatura, tenore di ossigeno, etc.) con deviazione standard (ove applicabile) e valori limite (relativamente agli inquinanti); metodiche di campionamento e di analisi, il laboratorio e la firma di un tecnico abilitato;

46. i punti di emissione riportati in Tavola 2 ricadono tra le esclusioni previste dal comma 1 dell'art. 272 del D. Lgs 152/2006 attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e devono essere mantenute con modalità e frequenza definita nel PMeC; inoltre il Gestore dovrà registrare le eventuali accensioni e la durata e comunicare il tutto, mensilmente, alla Città metropolitana;

Tavola 2:

Punto di emissione	Denominazione impianto	Combustibile di alimentazione	Potenzialità impianto	Altezza punto di emissione (m)	Periodi di emissione
E7	Gruppo elettrogeno – G1	Gasolio	200 kVA	2,5	Periodi di emissione in discontinuo legati a prove di accensione mensile
E8	Gruppo elettrogeno – G2	Gasolio	50 kVA	2,0	
E9	Caldaia preriscaldamento gas metano (in cabina riduzione gas metano)	Gas metano	477 kW	7,3	Periodi di emissione in discontinuo giornalieri legati al valore della pressione di arrivo del gas metano e delle temperature esterne. Le caldaie di preriscaldamento E9 ed E10 sono una di riserva all'altra.
E10	Caldaia preriscaldamento gas metano (in cabina riduzione gas metano)	Gas metano	477 kW	7,3	
E11	Motopompa emergenza stazione antincendio	Gasolio	200 kWt	7,3	Periodi di emissione in discontinuo legati a prove di accensione mensile

47. prima della fase di messa in esercizio dell'impianto, il Gestore deve produrre una relazione progettuale che riporti sia la tipologia che le rispettive potenze termiche ed elettriche di tutte le macchine installate presso la centrale;

48. prima della messa a regime degli impianti, la Società deve presentare un'apposita relazione nella quale dichiara il rispetto delle norme UNI applicabili nella specifica materia dell'inquinamento atmosferico con particolare riferimento alla norma UNI 16911:2013, comprovando la veridicità attraverso elaborati grafici e fotografici;

49. il Gestore dovrà garantire l'adozione di sistemi di combustione in linea con le migliori tecniche disponibili al momento della fase esecutiva dell'impianto con l'obiettivo di mantenere il quadro emissivo ampiamente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente; in ogni caso le emissioni ammissibili dovranno essere quelle derivanti dall'applicazione della più avanzata tecnologia e delle più adeguate ed aggiornate misure di esercizio relative alla specifica tipologia impiantistica in oggetto;

50. le tre centraline di monitoraggio riportate nella tavola 3 dovranno essere mantenute perfettamente funzionanti e i dati registrati dovranno essere valutati al fine di quantificare l'effettivo apporto determinato dalla nuova centrale rispetto alla configurazione precedente; trascorso un anno dalla data di messa in esercizio della centrale (Fase 1 e Fase 2), il Gestore dovrà presentare una relazione tecnica alla Città metropolitana e ad ARPA che descriva la situazione ambientale riscontrata dalle tre centraline, confrontandola con la situazione ante-operam e con le valutazioni modellistiche presentate in sede di domanda AIA; sulla base dei

risultati presentati, la Città metropolitana ne valuterà l'eventuale dismissione o ricollocazione (anche nella rete di ARPA Lazio) anche di concerto con ARPA, Regione Lazio e Comune;

Tavola 3:

Nome centralina	Ubicazione	Tipologia di stazione	Quota s.l.m. (m)	Parametri rilevati
Torrino	Piazza Monte di Tai (Via Mar della Cina)	Fondo urbano	52	NO <sub>2</sub> , NO, SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub>
Portuense	Via Portuense (angolo Viale A. Martini)	Traffico	36	NO <sub>2</sub> , NO, SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub>
Vallerano	Via di Vallerano (angolo Via G. Monaldi)	Fondo rurale	58	NO <sub>2</sub> , NO, SO <sub>2</sub> , PM <sub>10</sub>

51. il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto della centrale;

52. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti, negli impianti dove sono previsti, devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel PMeC;

53. in caso di guasti tali da prevedere il mancato rispetto dei valori limite di emissione, il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro le successive 24 ore. Il mancato ripristino funzionale comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Città metropolitana, all'ARPA nonché al Sindaco del Comune per eventuali provvedimenti di carattere sanitario. Inoltre l'impianto non può funzionare in assenza d'impianti di abbattimento per un periodo complessivo che ecceda le centoventi ore nell'arco di qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi preso in esame;

54. entro il 31 maggio di ogni anno, il gestore deve comunicare all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con le modalità previste alla Parte III dell'Allegato II alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, la quantità annua totale di energia prodotta dal gas naturale, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonché la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni; il Gestore deve inviare alla Città metropolitana nota comprovante l'avvenuta spedizione;

### EMISSIONI IN ACQUA

55. le superfici impermeabili ed i relativi sistemi di drenaggio e trattamento delle acque dovranno essere assoggettati a periodica manutenzione finalizzata a garantirne l'efficiente funzionalità;

56. il Gestore dovrà monitorare, tramite misuratore di portata, il volume delle seguenti portate di scarico:

- a) scarico dove confluiscono le acque provenienti dall'impianto di disoleatura e neutralizzazione delle acque oleose provenienti da sala macchine e dalle acque di scarico della rigenerazione delle resine per TLR a monte del pozzetto fiscale SF2;

- b) scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia che confluiscono nel canale di scarico del depuratore Roma Sud gestito da ACEA ATO2 a monte del pozzetto fiscale SF3;
- c) scarico delle acque meteoriche di prima pioggia che vengono inviate in testa al depuratore Roma Sud gestito da ACEA ATO2 a monte del pozzetto fiscale SF3a;
- d) scarico acque reflue civili provenienti dagli uffici e della sala Congressi convogliate in testa all'impianto di depurazione, nella fognatura già esistente a monte del pozzetto fiscale SF7;

la registrazione dei volumi dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto nel PMeC;

57. gli strumenti di misura delle portate devono essere oggetto di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione;

58. il Gestore è autorizzato a scaricare le acque provenienti dall'impianto di disoleatura e neutralizzazione delle acque oleose provenienti da sala macchine e dalle acque di scarico della rigenerazione delle resine per TLR nel canale di scarico del Depuratore Roma Sud a valle della clorazione; su tale portata di acqua il punto di scarico con pozzetto fiscale è denominato SF2;

59. il Gestore è autorizzato a scaricare le acque di seconda pioggia nel canale di scarico del depuratore Roma Sud gestito da ACEA ATO2; su tale portata di acque il punto di scarico con pozzetto fiscale è denominato SF3;

60. il Gestore è autorizzato a scaricare le acque meteoriche di prima pioggia in testa al depuratore Roma Sud gestito da ACEA ATO2; su tale portata il punto di scarico con pozzetto fiscale è denominato SF3a;

61. il Gestore è autorizzato a scaricare le acque reflue civili provenienti dagli uffici e della sala Congressi in testa all'impianto di depurazione, in testa al depuratore Roma Sud gestito da ACEA ATO2; su tale portata il punto di scarico con pozzetti fiscale è denominato SF7;

62. gli scarichi SF3a ed SF7 che recapitano in testa all'impianto di depurazione di Roma Sud gestito da ACEA ATO2 dovranno risultare conformi ai valori limite di emissione previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.gs 152/06 riferita agli scarichi in fognatura e lo scarico delle acque provenienti dall'impianto di disoleatura e neutralizzazione delle acque oleose provenienti da sala macchine e dalle acque di scarico della rigenerazione delle resine per TLR dovranno risultare conformi ai valori limite di emissione previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.gs 152/06 riferita agli scarichi in corpo idrico;

63. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC;

64. il Gestore dovrà mantenere in funzione gli strumenti di misura delle portate installati ed effettuare i relativi controlli di buon funzionamento in accordo con quanto previsto nel PMeC;

65. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i;

66. è necessario mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/06, art. 101 c. 3);

67. nel caso di malfunzionamenti o avarie degli impianti di trattamento delle emissioni in acqua il Gestore deve adottare procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità;

68. in situazioni di emergenza che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA e alla Città metropolitana, al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso;

69. in merito alle "acque di lavaggio pavimento della sala macchine" per i primi 90 giorni di esercizio della installazione dovranno essere caratterizzati i reflui derivanti da tale lavaggio al fine di verificare la capacità dell'impianto di trattamento; i risultati della caratterizzazione dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio; a seguito di tali analisi la Città metropolitana si riserva di adottare eventuali provvedimenti/prescrizioni;

## EMISSIONI SONORE

70. relativamente all'esercizio della centrale, si dovranno porre in atto tutte le adeguate misure di riduzione e contenimento del rumore finalizzate al rispetto dei limiti fissati dalla normativa, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di propagazione con opportuni interventi in caso di superamento;

71. sarà cura dei responsabili degli interventi verificare i livelli di rumore post-operam (sulle 24 ore) preventivamente stimati e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione ai sensi della L.R. 18/01 (art. 18, comma 1 – lettera g);

72. il Gestore deve garantire, sia in fase di cantiere che di esercizio, il rispetto dei limiti di livello acustico;

73. Il Gestore dovrà garantire, presso i recettori prossimi all'installazione il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione indicati nel piano di zonizzazione acustica di Roma Capitale e secondo quanto contenuto nell'allegato D8 all'istanza AIA;

74. entro i 30 giorni successivi alla messa a regime della centrale il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio dei livelli sonori emessi, con misure sia al confine aziendale che presso i recettori indicati nell'allegato D8 dell'istanza AIA e trasmettere gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni alla Città metropolitana e ARPA. In particolare, dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31/01/2005, finalizzate alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei. La campagna di monitoraggio dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo ad ARPA che, qualora lo ritenga necessario, assisterà ai rilevamenti e/o indicherà alla ditta eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche;

75. le misure di cui al punto precedente devono essere ripetute secondo la periodicità prevista dal PMeC, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della

Autorizzazione Integrata Ambientale e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;

76. per mantenere livelli acustici accettabili presso i recettori presenti nell'area limitrofa si prescrive una scrupolosa verifica riguardo la manutenzione ordinaria e/o straordinaria su elementi impiantistici fissi e mobili, macchinari, giunti, manicotti, supporti vibranti ecc.. provvedendo quando necessario alle eventuali sostituzioni degli stessi;

77. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per la durata dell'atto autorizzativo, a disposizione degli Organi di controllo, qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere alla Città metropolitana e ad ARPA un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

<b>RIFIUTI</b>
----------------

78. il Gestore deve evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;

79. l'attività industriale dello stabilimento normalmente prevede la produzione dei rifiuti evidenziati nella Planimetria Allegato C.11 aggiornata come da documentazione allegata all'istanza di domanda AIA;

80. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati;

81. le aree autorizzate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate. I rifiuti stoccati devono essere rapidamente individuati per natura e pericolosità attraverso l'utilizzo di targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione, le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici CER ed inoltre i rifiuti pericolosi dovranno essere nettamente separati dai non pericolosi;

82. per le aree gestite in modalità di deposito temporaneo dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

83. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;

84. le aree di stoccaggio devono essere realizzate in modo da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi idrici superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno e in caditoie a servizio della rete di raccolta delle acque meteoriche); a tale scopo le aree di deposito dei rifiuti devono essere dotate di pavimentazione impermeabile idonea a convogliare gli eventuali spandimenti che dovranno essere inviati ad apposito trattamento;

85. le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere opportunamente coperte;

86. gli eventuali recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;

87. gli olii usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

88. il Gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 184 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.; l'attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti deve essere effettuata secondo quanto riportato nell'allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.; in relazione al destino dei rifiuti, il Gestore dovrà verificare tutte le condizioni per il corretto avvio a recupero e/o a smaltimento degli stessi e assicurare altresì la regolare tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti previsti dall'art. 190 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;

89. nel caso di guasti o malfunzionamenti che possano comportare lo sversamento di oli lubrificanti all'interno dell'edificio sala macchine dovrà essere data comunicazione in merito entro 24 ore dall'accadimento alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio; tale sversamento dovrà essere trattato come rifiuto, caratterizzato ed avviato ad opportuna attività di recupero / smaltimento; entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra dovrà essere trasmessa una relazione alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio circa le modalità adottate per il recupero / smaltimento dei suddetti rifiuti, allegando il certificato di caratterizzazione;

## **SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE**

90. il Gestore dovrà assicurare la corretta gestione dei piazzali, attraverso appositi piani di ispezione e di manutenzione, in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;

91. il Gestore dovrà disporre il divieto nelle aree non pavimentate di effettuare lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi, di materie prime o prodotti e deposito di prodotti chimici o rifiuti;

92. il Gestore dovrà, entro sei mesi dalla comunicazione di cui al punto 5, presentare un piano per effettuare entro il primo anno di esercizio e, successivamente, ogni 5 anni per le acque sotterranee ed ogni 10 anni per il suolo l'analisi delle sostanze indicate all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06;

## **ODORI**

93. il Gestore deve garantire, sia in fase di cantiere che di esercizio, l'adozione della migliore tecnologia disponibile per evitare la produzione di odori sgradevoli;

**PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI**

94. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;

95. ARPA potrà definire, anche su istanza motivata del Gestore, modifiche alle modalità attuative del PMeC (metodi di campionamento e analisi), al fine di garantire l'efficacia ai fini del monitoraggio delle azioni di autocontrollo;

96. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da ARPA previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;

97. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato;

98. la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio dovrà :

- a) verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
- b) accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
- c) effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;

Le tariffe relative alle attività di controllo, di cui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono essere versate secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto sul conto corrente postale INTESTATO ad ARPA Lazio con la seguente causale: “A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. .... del .....).

N.B.: le prescrizioni n. 21 – n. 49 – n. 55 – n. 69 sono contenute nella nota della REGIONE LAZIO Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative – Area Valutazione Impatto Ambientale – DETERMINAZIONE N. G11948 del 19/08/2014; le prescrizioni n. 71 e n. 93 sono contenute nella nota di ROMA CAPITALE Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile della direzione Promozione e Tutela Qualità Ambientale Prot. QL 63869 del 03/10/2013; le prescrizioni n. 2 e n. 35 (secondo punto) sono contenute nella nota di ROMA CAPITALE Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile della direzione Promozione e Tutela Qualità Ambientale U.O. Tutela inquinamento e Qualità Ambientale Prot. QL 69540 del 25/10/2013; la prescrizione n. 70 è contenuta nella nota di ROMA CAPITALE Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile - Ufficio Compatibilità acustico-ambientale Prot. 68427 del 16/10/2014; le prescrizioni n. 43 lett. f – n. 47 – n. 48 sono contenute nella nota del 13/10/2014 del Servizio 3 del Dipartimento IV della Città metropolitana.